

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –  
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in  
Roma il 22 ottobre 2009, ha adottato le  
seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti:, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.G. NOCERINA S.R.L./GIACOMENSE DEL 23.8.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15 del 3.9.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposta dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, infligge a carico della Società A.C. Giacomense s.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.G. Nocerina s.r.l./Giacomense del 23.8.2009 per 0-3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CASTELLO/MONTEVARCHI DEL 6.9.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Montevarchi C.A. di Montevarchi (Arezzo) annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo nella gara Group Città di Castello/Montevarchi del 6.9.2009 di 1-3.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL SIG. CAPUA GIUSEPPE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELL’APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. Uff. n. 16/CDN del 7.9.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giuseppe Capua.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE MONACO ALESSIO MATRICOLA N. 2.861.063**

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Monaco Alessio sussistendone i presupposti.

**5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE TRIMARCHI FRANCESCO MATRICOLA N. 1.930.568**

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Trimarchi Francesco sussistendone i presupposti.

**6) RICORSO DELL'A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONI;**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI FERRARI ALESSANDRO, SPADA MARIO, PEZZOTTI MARIO, FRASSI MASSIMO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 (UNO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA PROT. 847203PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PARAGRAFO V DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 152/A DEL 17.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rodengo Saiano di Rodengo Saiano (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELL'A.S.C. FIGLINE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI: FERRUGIO GIOVANNI, FERRUGIO MARIA GRAZIA E CASUCCI VITTORIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 (UNO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 852/204PF09-10SP/BLP DEL 6.8.2009 PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) 5) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.C. Figline di Figline Valdarno (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. BARILLA' CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ILLECITO SPORTIVO SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezione Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39. C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Barilla Carlo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9)RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 857/198PF09/10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO IV, PUNTO 1 DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 ASCRITTA AL SIG. BARBA VINCENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Gallipoli Calcio di Gallipoli (Lecce) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 857/198PF09-10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO IV, PUNTO 1 DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Barba Vincenzo annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**11) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 733/512PF/08-09/SP/BLP DEL 30.7.2009 A CARICO DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMA 14 E 19, COMMA 2 C.G.S (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 733/512PF/08-09/SP/BLP DEL 30.7.2009 A CARICO DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMA 14 E 19, COMMA 2 C.G.S (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**13) RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 7 AI SIGNORI VRENNA GIOVANNI E MARTUCCI GIANCARLO ANTONIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 846/206PF09-10SP/BLP DEL 5.8.2009 PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) 4) E 5) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**14) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: ACCARDO VITTORE, PITTALIS EZIO, GIORICO RICCARDO, DIRIGENTI DELLA POL. ALGHERO S.R.L. E LA POL. ALGHERO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 836/200PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**15) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: ACCARDO VITTORE, PITTALIS EZIO, GIORICO RICCARDO, DIRIGENTI DELLA POL. ALGHERO S.R.L. E LA POL. ALGHERO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 836/200PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge al Sig. Accardo Vittore la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla Società Pol. Alghero s.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Conferma nel resto.

**16) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: CAPOBIANCO TULLIO MARCO E BONASSISA DOMENICO, DIRIGENTI DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. E LA U.S. FOGGIA S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 832/197PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**17) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: CAPOBIANCO TULLIO MARCO E BONASSISA DOMENICO, DIRIGENTI DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. E LA U.S. FOGGIA S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 832/197PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge al Sig. Bonassisa Domenico la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla Società U.S. Foggia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Conferma nel resto.

**18)RICORSO DEL SIG. RESTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 20 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 829/196PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. A) E C) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Resta Giuseppe.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**19)RICORSO DEL SIG. BIANCUCCI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 838/201PF09/10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL C.U.-142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Biancucci Fabio.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**20) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:**

- **INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. COVARELLI LEONARDO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI SCARPELLONI MARCO E MATTIACCI MARIA LUISA;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTO 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 852/204PF09-10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 5 CGS, IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B - 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E 4, COMMA 1 CGS (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia:

- 1) riduce la sanzione inflitta al Sig. Covarelli Leonardo a mesi 6 di inibizione;
- 2) proscioglie il Sig. Scarpelloni Marco.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**21)RICORSO DEL SIG. PATANIA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL'ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)**

**22)RICORSO DEL SIG. FIGLIANO GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL'ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)**

**23)RICORSO DEL SIG. COLISTRA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL'ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)**

**24)RICORSO DEL SIG. GURZILLO SANTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL'ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)**

**25)RICORSO DEL SIG. CAFFO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL'ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)**

La C.G.F. preliminarmente riuniti i reclami n. 21), 22), 23), 24) e 25):

- dichiara inammissibili i ricorsi come sopra proposti dai signori Patania Francesco, Figliano Gregorio e Gurzillo Santo;

- respinge i ricorsi come sopra proposto dai signori Colistra Massimo e Caffo Giuseppe.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Pubblicato in Roma il 22 ottobre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete